

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
ALLEGATO 1 (<i>Nuovi emendamenti del relatore</i>)	82

SEDE CONSULTIVA:

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo. C. 4358 cost. Governo, e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Atto n. 379 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	77
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	86

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale. C. 4566 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Deliberazione di un conflitto di competenza</i>)	78
---	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	81
ALLEGATO 3 (<i>Ulteriori emendamenti del relatore approvati dalla Commissione</i>)	87

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 9.10.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma

degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sul nuovo testo del disegno di legge n. 4274, quale risultante dagli emen-

damenti approvati, sono pervenuti, oltre al parere espresso dal Comitato per la legislazione, i seguenti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: parere favorevole della I Commissione, nulla osta della VI Commissione, parere favorevole della XI Commissione, parere favorevole con condizione della XIV Commissione e parere favorevole con condizioni della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La II e la VII Commissione sono convocate questa mattina per l'espressione del parere.

La X Commissione ha invece inviato una lettera in cui fa presente che non procederà all'espressione del parere, in quanto durante il dibattito è stato segnalato che le disposizioni concernenti la riforma degli ordini delle professioni sanitarie vanno a sovrapporsi ad altri provvedimenti riguardanti la riforma delle professioni regolamentate e non regolamentate, da tempo all'attenzione della II e X Commissione della Camera dei deputati, oltre che a provvedimenti riguardanti le professioni sanitarie, il cui esame è in corso nell'altro ramo del Parlamento.

Comunica, altresì, che il presidente della V Commissione ha trasmesso una lettera in cui invita la Commissione a introdurre alcune modifiche al testo, integrando le disposizioni di cui all'articolo 3, relative all'incarico di direttore scientifico degli IRCCS, chiarendo, tra l'altro, i criteri a cui fare riferimento per la determinazione del relativo trattamento economico.

Pertanto, il relatore ha predisposto alcuni emendamenti che, oltre a dare seguito alle indicazioni contenute nella lettera della V Commissione, recepiscono anche i pareri espressi sino a questo momento (*vedi allegato 1*).

Ultimato l'esame di tali emendamenti, l'ulteriore nuovo testo verrà nuovamente inviato alla V Commissione per l'espressione del parere di competenza. Poiché il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo 19 settembre, il mandato al relatore verrà deliberato nella seduta già convocata al termine dei lavori antimeridiani.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), *relatore*, illustra i suoi emendamenti, volti, come anticipato dal presidente, a recepire, in particolare, le indicazioni emerse dall'esame presso la V Commissione, nonché alcune delle condizioni e osservazioni contenute nel parere del Comitato per la registrazione e delle Commissioni competenti in sede consultiva che si sono espresse sino a questo momento. Si riserva, peraltro, di presentare ulteriori emendamenti, al fine di recepire eventuali condizioni apposte al parere della V Commissione o ai pareri delle altre Commissioni convocate questa mattina per l'esame del provvedimento.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

Laura MOLTENI (LNP) rileva che non sono state recepite le condizioni apposte al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Invita, quindi, il relatore a rivalutare l'opportunità di recepire tali condizioni.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che la questione sollevata dalla collega Molteni potrà essere valutata dal relatore, anche al fine dell'eventuale presentazione di emendamenti, nella seduta già convocata al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 2.100 e 2.101 del relatore (*vedi allegato 1*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo sull'emendamento 3.100, invita il relatore a valutare l'opportunità di riformularlo, precisando che il direttore scientifico degli Istituti di ricoveri e cura a carattere scientifico può ricoprire l'incarico di struttura complessa o esercitare l'attività libero-professionale, purché entrambe le attività siano svolte nell'ambito del medesimo Istituto.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (Pdl), *relatore*, riformula il suo emendamento 3.100 nel senso proposto dalla collega Miotto (*vedi allegato 1*).

Paola BINETTI (UdCpTP) chiede chiarimenti in ordine alla definizione del rapporto di lavoro del direttore scientifico come « esclusivo ».

Il ministro Ferruccio FAZIO chiarisce che, sotto il profilo tecnico, è corretto definire « esclusivo » il rapporto di lavoro del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ferma restando la compatibilità con gli incarichi e le attività indicati dall'emendamento in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.100 (*nuova formulazione*), 4.100, 6.200, 6.201 e 6.202 del relatore.

Luciana PEDOTO (PD), intervenendo sull'emendamento 6-*bis*.100 del relatore, dichiara di aver ricevuto, al pari di molti altri parlamentari, una missiva nella quale si contesta la sottoposizione dei biologi alla vigilanza del Ministero della salute. Auspica, al riguardo, che i contenziosi che da tempo contrappongono parti diverse della categoria, testimoniati anche da questa lettera che critica quanto molti biologi chiedono invece da tempo, possano finalmente venire superate.

Paola BINETTI (UdCpTP) chiede chiarimenti in ordine alla compatibilità tra le norme contenute nell'articolo 6-*bis* e la più generale disciplina delle professioni, con particolare riguardo all'inserimento di biologi e psicologi tra le professioni sanitarie, che vengono escluse dalla liberalizzazione.

Vincenzo D'ANNA (PT) annuncia il deposito agli atti della Commissione di un voluminoso carteggio da cui emerge chiaramente come le posizioni espresse nella lettera citata dalla collega Pedoto non

siano rappresentative della categoria dei biologi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, richiama l'attenzione dei colleghi intervenuti sul fatto che l'emendamento in esame non modifica sostanzialmente le disposizioni già contenute nell'articolo 6-*bis* sull'ordine dei biologi. Li invita, pertanto, ad affrontare la questione, qualora lo ritengano opportuno, nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 6-*bis*.100, 7.100, 7.101, 8.100, 12-*bis*.100, 12-*bis*.101 e 13.100 del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alla V Commissione per l'espressione del prescritto parere. Avverte, altresì, che sono nel frattempo pervenuti il parere favorevole con condizione della II Commissione e il parere favorevole con condizioni e osservazione della VII Commissione, che il relatore potrà valutare al fine della presentazione di eventuali ulteriori emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 9.40.

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo.

C. 4358 cost. Governo, e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lucio BARANI (Pdl), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla I Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge costituzionale n. 4358, «Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo».

Il presente disegno di legge costituzionale è volto a introdurre nella Carta fondamentale alcune innovazioni dirette a fornire un solido ancoraggio costituzionale a una strategia politica e legislativa di promozione attiva e di rimozione degli ostacoli che oggi impediscono il pieno coinvolgimento delle giovani generazioni nella vita economica, sociale, culturale e politica della nazione. Il tema dei giovani è già presente nella Costituzione, la quale, all'articolo 31, sancisce il principio della protezione dei giovani in quanto portatori di esigenze speciali, legate alla loro condizione anagrafica. Ma, naturalmente, l'approccio dei padri costituenti risentiva dello specifico contesto socio-economico nel quale furono stese le disposizioni della Carta. In quella fase storica, infatti, l'età giovanile in senso proprio si concludeva quando il ragazzo, uscendo dal proprio nucleo familiare, diventava adulto. Ciò spiega perfettamente la stessa formulazione letterale dell'articolo 31, il quale colloca il tema delle giovani generazioni all'interno dei principi generali in materia di protezione della famiglia, della maternità, dell'infanzia e della gioventù, intendendo così proteggere la gioventù nella fase precedente a quella dell'ingresso a pieno titolo nella società come cittadino adulto.

Oggi, a oltre sessant'anni dall'adozione della Carta fondamentale, le politiche in favore delle giovani generazioni non possono in alcun modo ritenersi esaurite con l'adozione di misure di protezione in favore della gioventù nella sua dimensione eminentemente familiare, vista quale categoria sociale più debole. Tali politiche devono necessariamente riguardare anche misure di stimolo a una partecipazione attiva dei giovani alla vita della nazione e

di tutela dell'eguaglianza dei punti di partenza e dell'equilibrio generazionale, profili che rappresentano condizioni fondamentali per uno sviluppo armonico e durevole della società nel suo complesso.

La proposta del Governo si muove dunque nella consapevolezza che la nostra Costituzione è non solo sintesi del passato, ma soprattutto visione e progetto del futuro. La modernizzazione istituzionale del nostro Stato risponde anche alla necessità di reggere la competizione nei mercati globalizzati e di tutelare i diritti, specie quelli delle nuove generazioni e dei soggetti più deboli.

È fondamentale, infatti, che ogni cittadino si trovi nella condizione di poter esprimere le proprie potenzialità e capacità, affinché ognuno possa meglio contribuire alla crescita dell'intera nazione. A tal fine occorre non soltanto investire nei giovani, attivando maggiori risorse per sviluppare i settori che influiscono sulla loro vita quotidiana e che migliorano il loro benessere, ma anche e soprattutto promuoverne l'autonomia, la responsabilità e la partecipazione attiva.

Il primato del merito, correttamente inteso, non esaurisce il proprio significato nella tutela delle legittime aspettative di ciascuno a veder riconosciute le proprie competenze, abilità e attitudini, ma include, in un nesso inscindibile, anche le categorie della responsabilità e dei doveri di ciascun cittadino.

L'articolo 31-*bis* della Costituzione, di cui il disegno di legge del Governo propone l'introduzione, può quindi essere letto come un completamento della previsione del secondo comma dell'articolo 31. Il riferimento alla gioventù del secondo comma dell'articolo 31, infatti, sembra essere circoscritto nell'ambito della protezione della famiglia, con particolare riferimento al periodo dell'adolescenza. L'affermazione di una più ampia tutela del giovane all'interno dell'articolo 31-*bis* è quindi del tutto coerente e in piena continuità con i principi già contemplati dal testo costituzionale. L'obiettivo è ridare

centralità ai giovani nelle politiche che ciascun governo porta avanti, attraverso la promozione di azioni positive incentrate sul criterio del merito. Meritocrazia, certezza di riferimenti e tutele normative sono quindi le due leve su cui vuole fondarsi l'azione riformista del Governo e del presente disegno di legge, che tocca un tema centrale in un Paese ormai di stampo gerontocratico: quello delle nuove generazioni.

Condividendo le finalità generali del provvedimento in esame e, in particolare, l'esigenza di salvaguardare il merito delle giovani generazioni, formula, infine, una proposta di parere favorevole, suggerendo l'opportunità, se non vi sono obiezioni, di procedere all'espressione del parere già nella seduta in corso, al fine di consentire alla I Commissione di concluderne l'esame più rapidamente.

Anna Margherita MIOTTO (PD), premesso di non avere obiezioni a procedere immediatamente alla votazione del parere, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Infatti, pur condividendo le norme sull'elettorato attivo e passivo di cui agli articoli 2 e 3, ritiene che l'articolo 1, su cui si incentra la competenza della Commissione, costituisca una vuota dichiarazione di principio, in contrasto con la situazione reale del Paese e con le politiche concretamente attuate dal Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 9.45.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 12.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Atto n. 379.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, il 3 agosto scorso, è pervenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e che la V Commissione ha espresso i rilievi di competenza sulle conseguenze di carattere finanziario. Pertanto, la Commissione può procedere all'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Luciana PEDOTO (PD) rileva che il provvedimento in esame ripropone il problema del sistema di controlli sull'acqua potabile e su quella da imbottigliamento. La questione è di notevole importanza, come conferma il recente dibattito sul tema più generale delle risorse idriche e sulla loro natura di bene comune, nonché al recente e, per il suo gruppo, insoddisfacente confronto svoltosi in Commissione sulla vicenda relativa al livello di arsenico presente nelle acque, rispetto alla quale la Commissione europea ha negato all'Italia la deroga per il consumo di acque potabile con alti contenuti di metalli pesanti nocivi, mentre il Governo ha innalzato il contenuto di arsenico consentito. La continua richiesta di deroghe rappresenta purtroppo una costante per l'Italia e denota la scarsa cura con cui vengono mantenuti i livelli infrastrutturali di prelievo delle risorse idriche. Venendo al merito del provvedimento in esame, rileva che esso sembra muoversi nella

giusta direzione al fine di assicurare la correttezza del rapporto tra fornitore del bene e utilizzatore dello stesso, ma non risulta sufficiente. È necessario, infatti, armonizzare il sistema dei controlli e definire, una volta per tutte, le responsabilità in ordine alla profilassi nel consumo di acqua. Lo schema di decreto si concentra su misure di tipo comunicativo e concorrenziale, mentre avrebbe dovuto incidere più profondamente sulla materia, con prescrizioni atte a garantire maggiori *standard* di sicurezza. Occorre, in particolare, un sistema informatizzato e automatizzato di monitoraggio delle acque, che le tecnologie disponibili consentono di realizzare a basso costo e con notevole efficienza. Ciò è previsto in numerosi progetti del Ministero della salute, ma con il provvedimento in esame non si fanno passi in avanti in questa direzione. In altri termini, è giusto ma non sufficiente difendere i consumatori; bisogna intervenire a difesa della qualità dell'acqua prima che essa venga imbottigliata per fini di lucro e, dunque, privatizzata. Bisognerebbe, altresì, assicurare una vigilanza più attiva da parte del Ministero della salute, laddove oggi l'intera materia viene delegata alle agenzie regionali di protezione ambientale. Richiama, infine, l'attenzione dei colleghi sulla preoccupazione per gli investimenti negli acquedotti: all'indomani del recente *referendum*, occorre intervenire con una norma che garantisca le risorse sufficienti a realizzare tali investimenti, poiché solo in questo modo è possibile garantire la salubrità dell'acqua.

Anna Margherita MIOTTO (PD) invita il relatore a tener conto, nel formulare la sua proposta di parere, delle numerose e puntuali osservazioni contenute nel parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano. Infatti, sebbene tale parere contenga anche proposte non condivisibili, come ad esempio quella relativa all'articolo 9, comma 3, si tratta, nel complesso, di un documento significativo, che offre molti spunti di riflessione. In particolare, invita il relatore

a considerare l'opportunità di fare proprie le osservazioni riferite agli articoli 6 e 22 dello schema di decreto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, nel ringraziare i colleghi intervenuti per gli utili spunti di riflessione, ritiene che le questioni sollevate dall'onorevole Miotto possano essere richiamate nella premessa alla sua proposta di parere. Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.05.

Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale.

C. 4566 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Deliberazione di un conflitto di competenza).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VI Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 4566, recante delega legislativa al Governo per la riforma fiscale e assistenziale. Prima di passare all'esame dei contenuti di nostra competenza, rileva che il provvedimento all'ordine del giorno reca rilevanti disposizioni

che rientrano pienamente negli ambiti di competenza della Commissione Affari sociali. In particolare l'articolo 10, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro due anni, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riqualificazione e riordino della spesa in materia sociale.

La citata norma di delega, basata sul presupposto della separazione del dovere fiscale da quello di assistenza sociale, dovrà tener conto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo al contempo su tutto il territorio nazionale la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali (articolo 117, comma 2, lettera *m*), Cost.) unitamente al principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (articolo 118 Cost). La norma in esame è finalizzata alla riqualificazione e integrazione delle prestazioni socio-assistenziali in favore dei soggetti autenticamente bisognosi, al trasferimento ai livelli di governo più prossimi ai cittadini delle funzioni compatibili con i principi di efficacia e adeguatezza e alla promozione dell'offerta sussidiaria di servizi da parte delle famiglie e delle organizzazioni con finalità sociale.

Fa presente, poi, che il sistema previdenziale e assistenziale delineato dal provvedimento di delega in esame, riprendendo il quadro tracciato dalla legge n. 328 del 2000, opera attraverso l'attribuzione dei compiti ai diversi livelli di governo, fortemente responsabilizzati sull'utilizzo e il controllo delle risorse. In particolare, i livelli di governo considerati sono: le regioni, responsabili del servizio di indennità sussidiaria di accompagnamento alimentato dal fondo per l'indennità sussidiaria, a tal fine istituito e ripartito tra le stesse regioni, i Comuni, singoli ed associati, responsabili della gestione della carta acquisti (*social card*), per il tramite delle organizzazioni non profittevoli; l'INPS, quale soggetto erogatore dei contributi monetari in forma diretta, in coordinamento con regioni e comuni. L'INPS diviene inoltre responsabile della predisposizione di un archivio elettronico, condi-

viso con l'intera pubblica amministrazione, contenente i fascicoli relativi ai beneficiari delle prestazioni.

Osserva, quindi, che il disegno di riordino della legislazione in materia sociale intende superare le attuali sovrapposizioni e duplicazioni che caratterizzano un sistema che, nelle relazioni allegate al provvedimento, viene giudicato scarsamente efficace e non più sostenibile dal punto di vista finanziario. L'obiettivo dichiarato è quello di integrare i servizi socio-sanitari con i servizi del *welfare*. In particolare, la delega mira a riqualificare e integrare le prestazioni socio-assistenziali in favore dei soggetti autenticamente bisognosi; una definizione, come sottolineato dalle relazioni, che indica la finalità dell'intervento, mirato a superare un utilizzo improprio delle risorse e a frenare il dilagare delle contribuzioni monetarie dirette, prima fra tutte l'indennità di accompagnamento. Nel passaggio dal contributo economico a un sistema di servizi alla persona, viene fortemente promossa, attraverso la scelta del finanziamento prioritario, l'offerta sussidiaria di servizi da parte delle famiglie e delle organizzazioni con finalità sociali (volontariato, no *profit*, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), cooperative e imprese sociali), ove sussistano i requisiti di efficacia e convenienza economica.

La citata norma di delega indica quali principi e criteri direttivi degli interventi di riqualificazione e riordino della spesa sociale: la revisione degli indicatori di situazione economica equivalente (ISEE); il riordino dei criteri dei requisiti reddituali e patrimoniali per l'accesso alle prestazioni socio assistenziali; l'armonizzazione dei diversi strumenti previdenziali, assistenziali e fiscali di sostegno; la responsabilizzazione sull'utilizzo e sul controllo delle risorse da parte dei livelli di governi coinvolti con meccanismi inerenti al federalismo fiscale; l'istituzione per l'indennità di accompagnamento di un fondo per l'indennità sussidiaria ripartito tra le regioni; il trasferimento ai comuni del sistema carta acquisti; l'attribuzione all'INPS delle competenze relative all'eroga-

zione dei contributi monetari assistenziali diretti; la creazione di un archivio elettronico, predisposto dall'INPS e condiviso con l'intera pubblica amministrazione, contenente i fascicoli relativi ai beneficiari delle prestazioni.

Alla luce del quadro così delineato, facendo seguito a quanto già convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, propone che la Commissione, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del regolamento, deliberi di elevare conflitto di competenza, al fine di ottenere l'assegnazione del provvedimento in sede primaria, congiuntamente con la VI Commissione. A sostegno di tale proposta, fa presente che il contenuto della delega fiscale in parte è stato anticipato dalle due cosiddette manovre finanziarie estive e, quindi, permane nel disegno di legge in esame una parte consistente del contenuto, che incide in materie di indubbia competenza della Commissione, quali la parte socio-assistenziale, quella relativa agli ammortizzatori sociali e di sostegno, l'istituzione di un fondo per l'indennità sussidiaria ripartito tra le regioni, la carta acquisti ed altre importanti competenze da trasferire agli enti pubblici e previdenziali.

Anna Margherita MIOTTO (PD) dichiara di condividere le ragioni addotte dal relatore a sostegno della proposta di elevare un conflitto di competenza, di cui lei stessa si era fatta promotrice in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Osserva, infatti, che con la recente manovra finanziaria, approvata ieri dalla Camera dei deputati, tramonta qualsiasi ipotesi di revisione delle aliquote IRPEF. La delega in materia assistenziale, pertanto, rappresenta attualmente la parte sostanzialmente più rilevante del provvedimento, di cui è necessario che la Commissione si occupi in sede primaria. Al riguardo, esprime comunque forti riserve sul contenuto dell'articolo 10, che è volto a ridurre di un terzo la spesa pubblica in favore dei disabili e di altri soggetti deboli. Nel complesso, viene portata avanti una concezione caritatevole

dell'assistenza, che costituisce uno storico arretramento della legislazione sociale in Italia.

Paola BINETTI (UdCpTP) esprime forti riserve sulle disposizioni di delega al Governo in materia assistenziale, che appaiono addirittura paradossali alla luce delle pesanti ripercussioni sulle prestazioni socio-assistenziali della manovra finanziaria appena approvata. Dichiara, peraltro, di condividere la proposta di elevare un conflitto di competenza, affinché la Commissione possa esaminare il provvedimento in sede primaria.

Carmino Santo PATARINO (FLpTP) dichiara di condividere la proposta di elevare un conflitto di competenza, per le ragioni ben illustrate dal relatore.

Laura MOLTENI (LNP), premesso di condividere l'impostazione delle misure contenute nell'articolo 10 del disegno di legge in esame, che appaiono in linea con gli obiettivi tradizionalmente perseguiti dal suo gruppo, si dichiara favorevole alla proposta di elevare un conflitto di competenza, al fine di ottenere l'assegnazione del provvedimento in sede referente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di elevare conflitto di competenza, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del regolamento, nel senso di richiedere che il disegno di legge in esame sia assegnato alle Commissioni riunite VI e XII.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 13.30.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

Nuovo testo C. 4274 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole con condizioni e osservazione della V Commissione. Avverte, altresì, che il relatore ha presentato ulteriori emendamenti volti a recepire le condizioni contenute nel predetto parere della Commissione bilancio, nonché nei pareri della II Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali (*vedi allegato 3*).

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), *relatore*, illustra gli emendamenti presentati, auspicandone l'approvazione. Fa presente, altresì, di non aver ritenuto opportuno recepire le condizioni apposte al parere della VII Commissione, in quanto la prima si basa su presupposti non coerenti con la normativa vigente in materia di istituzione di percorsi formativi professionalizzanti, mentre la seconda fa erroneamente rinvio ad un decreto ministeriale che non ha previsto la soppressione della specializzazione, ma è intervenuto in

generale sul riordino della formazione. Peraltro, con l'articolo 9 del disegno di legge non si intende eliminare la specializzazione in odontoiatria, bensì escludere che per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale sia necessario il requisito della specializzazione, attualmente richiesto dalla vigente normativa concorsuale.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.105, 3.101, 3.102, 6.203, 6.204 e 13.101 del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD) annuncia, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sul conferimento del mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore onorevole De Nichilo Rizzoli di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: degli ordinari stanziamenti di bilancio con le seguenti: delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;.

1. 100. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del predetto Comitato nazionale non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese.

1. 101. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, lettera o), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute.

1. 102. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire la lettera p) con la seguente: p) revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e agli studi osservazionali, al fine di migliorare la pratica clinica e di acquisire

informazioni rilevanti a seguito dell'immissione in commercio dei medicinali.

1. 103. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 6, sostituire le parole da: delle ordinarie risorse fino alla fine del comma con le seguenti: delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1. 104. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: ulteriori oneri con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.

2. 100. Il Relatore.

(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione Nazionale per la ricerca sanitaria, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di accesso ai finanziamenti dell'attività di ricerca di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive mo-

dificazioni da parte degli enti di ricerca, delle università, dell'Istituto superiore di sanità, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, delle aziende ospedaliero-universitarie e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi inclusa l'eventuale clausola di cofinanziamento della ricerca, nonché le modalità per consentire al singolo ricercatore di completare il progetto di ricerca qualora venga meno il rapporto con la struttura nella quale è stato avviato il suddetto progetto, compatibilmente con l'eventuale nuovo rapporto di lavoro instaurato.

2. 101. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il rapporto di lavoro esclusivo del direttore scientifico è compatibile con l'incarico di direzione di struttura complessa e con l'esercizio dell'attività libero professionale nell'ambito della medesima struttura sanitaria di appartenenza. Nel caso in cui il direttore scientifico svolga anche l'incarico di direzione di struttura, il trattamento economico non può superare di oltre il 20 per cento quello spettante per la direzione scientifica ovvero, se più favorevole, quello spettante per l'incarico di direzione di struttura complessa.

3-ter. Le modalità di esercizio delle attività di cui al comma 3-bis e il trattamento economico per detto incarico sono determinati con regolamento del Ministro della salute da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ».

3. 100. Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il rapporto di lavoro esclusivo del direttore scientifico è compatibile con l'incarico di direzione di struttura complessa e con l'esercizio dell'attività libero professionale, purché entrambi siano svolti nell'ambito della medesima struttura sanitaria di appartenenza. Nel caso in cui il direttore scientifico svolga anche l'incarico di direzione di struttura, il trattamento economico non può superare di oltre il 20 per cento quello spettante per la direzione scientifica ovvero, se più favorevole, quello spettante per l'incarico di direzione di struttura complessa.

3-ter. Le modalità di esercizio delle attività di cui al comma 3-bis e il trattamento economico per detto incarico sono determinati con regolamento del Ministro della salute da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ».

3. 100. (Nuova formulazione). Il Relatore.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: dello stato di previsione con le seguenti: dei bilanci.

4. 100. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: e nel rispetto delle con le seguenti: , nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto

legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE e delle;

6. 200. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;

6. 201. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;

6. 202. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 6-bis.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6-bis.

(Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo).

1. All'articolo 1, della legge 24 maggio 1967, n. 396, è premesso il seguente:

« ART. 01. – (Categoria professionale dei biologi). – La categoria professionale dei biologi di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 ».

2. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 46. – (Vigilanza del Ministro della salute). – Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi ».

3. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente:

« ART. 01. – (Categoria professionale degli psicologi). – 1. La categoria professionale degli psicologi di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 ».

6-bis. 100. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: Ministero della salute inserire le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,;

7. 100. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. 101. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: del bilancio dello Stato con le seguenti: della finanza pubblica;

8. 100. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 12-bis.

Al comma 1, sostituire le parole: nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie con le seguenti: nell'ambito delle

risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;

12-bis. 100. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del tavolo tecnico non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese.

12-bis. 101. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 13.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: emanati con specifico regolamento fino alla fine del comma con le seguenti: stabiliti con il regolamento di cui al comma 4,.

Conseguentemente al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

13. 100. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Atto n. 379.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato lo schema di schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Atto n. 379);

preso atto favorevolmente del parere espresso dalla Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in particolare sugli articoli 6, 16 e 22 dello schema di decreto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo.

**ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE
APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Al comma 2, lettera o), numero 3), dopo la parola: riassegnati, aggiungere le seguenti: , entro i limiti previsti dalla legislazione vigente.,

1. 105. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso « 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: trattamento economico, aggiungere la seguente: complesso.

3. 101. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso « 3-ter, dopo le parole: della salute, inserire le seguenti: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. 102. Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: individuare fino a: nonché promuovere, con le seguenti: prevedere che le Federazioni nazionali raccolgano e aggiornino le norme deontologiche in un codice

nazionale vincolante per tutti gli iscritti agli albi, agli elenchi e ai registri professionali, individuando anche le relative responsabilità disciplinari, e promuovano.

6. 203. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. 204. Il Relatore.

ART. 13.

Al comma 4, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

13. 101. Il Relatore.